



COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO: REGOLAMENTO RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.Lgs. n. 163/2006 e Legge N. 114 del 11 AGOSTO 2014. Stipula di apposito CCDI normativo.

Articolo 1

Disposizioni generali e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, calcolo, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante alle spese di progettazione, direzione dei lavori, collaudi, ecc. previsto dall'art 93, commi 7bis e seguenti del Dlgs. 163/2006, (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in seguito denominato "codice" così come modificato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", in sostituzione del precedente Regolamento approvato con delibera di Giunta N° 216 del 10/06/2008;
2. L'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro è costituito dalla somma dei lavori a misura, a corpo, in economia, del quadro economico di un progetto come definito al "Titolo II -Progettazione e verifica del progetto" del DPR n. 207 del 05/10/210 - Regolamento di esecuzione ed di attuazione del D.Lgs 163/2006. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia comprende l'importo per l'esecuzione delle lavorazioni e l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.
3. I lavori oggetto di incentivo di progettazione sono quelli, definiti all'articolo 3 del D.Lgs 163/2006 commi 7 e 8 e pertanto si intendono per lavori pubblici le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione e restauro, finanziati come spese di investimento, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.
4. In caso di opere pubbliche eseguite da "promotori finanziari", l'onere del compenso al RUP ed ai sui collaboratori dovrà essere istituito dal promotore stesso e previsto nel quadro economico del progetto.

Articolo 2

Destinatari dei fondo

1. I destinatari dei fondo di incentivazione in esame sono il Responsabile del Procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, dei piani della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, del certificato di regolare esecuzione, nonché i loro collaboratori.

Articolo 3

Modalità di costituzione del fondo

1. Il fondo di progettazione è costituito dall'80 per cento delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione dell'aliquota massima del 2% sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'entità del fondo per ogni intervento viene definito attraverso la seguente formula:

$$I = L \times AL \times 0,8$$

Dove:

I = Importo dell'incentivo per ciascun progetto di opera pubblica

L = Importo lavori come definito all'art. 1

AL = Aliquota commessa all'entità e complessità dell'opera

0,8 = Coefficiente di riduzione introdotto dalla Legge N. 114 del 11 agosto 2014

3. L' aliquota AL (max 2%) va moltiplicata per i coefficienti di cui ai successivi punti, a) b) e c):

a) coefficienti connessi all'entità dell'opera:

- 1,00 per progetti il cui importo è inferiore a € 2.000.000
- 0,95 per progetti il cui importo lavori compreso tra € 2.000.001 ed € 3.000.000
- 0,90 per progetti il cui importo è superiore a € 3.000.001

b) coefficienti connessi alla complessità dell'opera:

- 1,00 per progetti di restauri e risanamento conservativo;
- 0,97 per progetti riguardanti nuove opere
- 0,95 per progetti di ristrutturazioni;

c) coefficienti connessi ad eventuali ritardi di ultimazione e/o aumento dei costi previsti nel quadro economico di progetto (Legge n. 114 del 11/08/2014):

- 1,00 per lavori o opere eseguite nei tempi e con costi previsti in progetto;
- in caso di aumento dei tempi e dei costi oltre il 10% di quelli previsti dal cronoprogramma dell'opera o dei lavori imputabile ai dipendenti incaricati si procede nei confronti degli stessi con una riduzione del 20% della quota d'incentivo spettante (ovvero del 40% nel caso si superino del 10% sia i tempi che i costi); ove i tempi e/o i costi siano superiori al 30% di quelli stimati l'accertamento sarà considerato negativo e non si procederà con il riconoscimento dell'incentivo.
- Nel caso in cui gli incarichi siano svolti sia da professionisti esterni che da dipendenti dell'amministrazione, l'aliquota "AL" va calcolata in base al punto 3 dell'art. 3, ma le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni (vedi Tabella 1) che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati costituiscono economie, pertanto non potranno essere reimpiegate a favore del personale interno destinatario dell'incentivo.
- E' stabilito che l'incentivo non subisce decurtazioni qualora, per carenze professionali interne, vengano affidate a personale esterno all'amministrazione, prestazioni di servizio di ordine specialistico di supporto alla progettazione, quali ad esempio valutazioni di impatto ambientale, studi acustici, studi ed indagini geologiche ed ambientali, studi archeologici, certificazioni termiche, studi illuminotecnici ed altre consulenze e studi specialistici di qualsiasi tipo.

4. Gli incentivi sono riconosciuti soltanto con la stipula del contratto di affidamento dell'appalto. Nel caso di attività svolta parzialmente si procederà in base all'attività comunque realizzata da documentare.

5. Nel caso di redazione di una variante ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006, ai tecnici incaricati della progettazione e/o direzione dei lavori è dovuta la relativa integrazione della quota di incentivo, come da deliberazione N. 259 del 04/07/2001 dell'AA.VV.LL:PP.

Articolo 4

Modalità di ripartizione dei fondi

1. Gli incarichi alla struttura interna dell'ente in sede di programmazione sono conferiti a mezzo di "Scheda Progetto" emessa a cura del dirigente competente.

Tale documento definisce il gruppo di lavoro dell'opera da realizzare e le prestazioni da svolgere. La scheda contiene i seguenti elementi:

a) denominazione del progetto e importo presunto dei lavori

b) l'individuazione del personale dell'ente incaricato della prestazione professionale e dei collaboratori che partecipano alla realizzazione del servizio con l'indicazione esplicita delle specifiche attribuzioni personali di responsabilità

c) lo schema di ripartizione dell'incentivo assegnato a ciascun dipendente in base al ruolo svolto.

2. La ripartizione del fondo in esame avviene applicando la seguente formula:

$$I_p = L \times AL \times 0,8 \times CP$$

Dove:

I_p = Importo dell'incentivo per ciascuna prestazione e per tipologia di opera;

L = importo lavori come definito all'art.1

AL = aliquota determinata secondo quanto previsto all'art. 3 comma 3

CP = coefficiente delle Categorie di Prestazione (tabella 1)

Il coefficiente "CP" è riportato nella Tabella 1 – Criteri di ripartizione dell'incentivo in relazione alle categorie di Prestazione, allegata al presente regolamento.

3. E' stabilito che qualora la progettazione di un'opera o di un lavoro avvenga in due livelli (progetto preliminare più progetto esecutivo) essendo nella progettazione esecutiva ricompresa quella definitiva, vengono applicate entrambe le aliquote (progetto definitivo più progetto esecutivo).

4. La quota relativa al Responsabile e ai suoi collaboratori deriva dal coefficiente "CP" individuato nella tabella 1.

5. Quando il Responsabile del Procedimento, il progettista o il D.L. non si avvalgono di collaboratori, per il calcolo dell'incentivo a questi attribuito vengono applicate entrambe le aliquote massime CP della tabella 1. (aliquota del Responsabile del Procedimento più aliquota dei collaboratori del Responsabile del Procedimento).

6. La quota relativa alle prestazioni professionali effettivamente svolte dai tecnici con diretto riferimento alla progettazione e direzione dell'opera pubblica per la quale si percepisce l'incentivo deriva dal coefficiente "CP" individuato nella tabella 1.

Articolo 5

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento svolge i compiti a lui assegnati in base agli art. 7 e 8 del DPR 554/99 e agli art. 10 del D.Lgs. 163/2006 relativamente all'esecuzione di lavori.

Articolo 6

Incentivo ed oneri riflessi

1. I fondi incentivanti del presente regolamento determinati a favore del personale dipendente comprendono gli oneri assicurativi e previdenziali nonché l'Irap.

Articolo 7

Destinazione della quota del Fondo per la progettazione per acquisti

1. Nel bilancio del comune è istituito uno specifico fondo a cui confluirà la quota del 20% di cui all'art. 93, comma 7-quater del D.Lgs. 163/2006.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate come segue:

- una percentuale pari al 70% all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie compresi gli strumenti informativi (hardware e software);

- una percentuale pari al 10% alle implementazioni delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa;

- una percentuale del 20% a progetti volti all'ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi erogati ai cittadini e alla copertura di spese per la formazione dei tecnici e dei loro collaboratori nel rispetto dei limiti di legge.

Articolo 8

Assicurazione

1. L'Amministrazione Comunale, per il tramite del dirigente dei LL.PP., sostiene le spese e provvede alla stipula di apposite polizze assicurative per la responsabilità civile solidale a favore dei soggetti progettisti e dei soggetti che verificano i progetti ai sensi dell'art. 90, comma n. 5 ed art. 112, comma n. 4bis del D.Lgs n. 163/2006.

Articolo 9

Disposizioni accessorie di gestione del rapporto professionale e di lavoro

1. E' fatto divieto di erogare il compenso straordinario per lo svolgimento di attività soggette ad incentivo in base al presente regolamento per oltre n. 50 ore anue.
2. L'erogazione del trattamento economico è sospesa nei confronti del personale in debito orario.
3. L'erogazione dell'incentivo è incompatibile con il riconoscimento del premio incentivante annuale di produttività ove nei documenti di programmazione della performance gli obiettivi ivi indicati siano i medesimi.
4. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante e ove già corrisposto si procede al relativo recupero:
 - a) il rup ed i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico evidenziandosi una carenza di diligenza nell'adempimento delle relative funzioni;
 - b) i progettisti ed i loro collaboratori nel caso di errori progettuali o varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo fatto salvo il diritto dell'ente di rivalersi;
 - c) i dipendenti incaricati della direzione lavori e/o del collaudo o certificato di regolare esecuzione per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico evidenziandosi una carenza di diligenza nell'adempimento delle relative funzioni.

Articolo 10

Obbligazioni e liquidazioni

1. Il diritto al corrispettivo si determina con la stipula del contratto di affidamento dell'appalto.
2. La liquidazione avviene nel seguente modo:
 - a) entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto d'appalto: 50% della fase progettuale.
 - b) entro 90 giorni dalla sottoscrizione del collaudo definitivo ovvero dal certificato di regolare esecuzione dei lavori: il saldo.

Articolo 11

Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento costituisce un allegato al CCDI dei dipendenti ed entra in vigore con la sottoscrizione dello stesso con le OO.SS. nei modi previsti dalla legge e dal CCNL.

Il presente regolamento si applica a tutte le prestazioni inerenti i procedimenti appaltati e contrattualizzati successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 90/2014.